

TARSU: nessun obbligo di motivazione per la delibera che classifica diversamente abitazioni e alberghi

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/07/2020

La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni: è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. trib., nella sent. n. 12783 del 26 giugno 2020.

I giudici hanno, altresì, ribadito che non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale che classifichi diversamente abitazioni civili e alberghi, ai fini della determinazione delle tariffe da applicare, poichè quest'atto, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (così Cass., sez. trib., sent. n. 8077 del 3 aprile 2018).

La differenziazione della tariffa degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, peraltro, è stata considerata legittima dalla giurisprudenza anche alla luce della conformità al principio unionale "chi inquina paga", espresso dalla Dir. n. 2006/12/CE, art. 15, e dalla Dir. n. 2008/98/CE, art. 14, che, nell'osservanza del principio di proporzionalità, consentono al diritto nazionale di differenziare il calcolo della tassa di smaltimento per categorie di utenti ([Cass., sez. trib., sent. n. 15041 del 16 giugno 2017](#)).